

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.**

## **Art. 8**

*(La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)*

- 1.** Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.
- 2.** A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.
- 3.** I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per l'armonizzazione delle politiche tributarie.
- 4.** L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:
  - a)** tributi propri, istituiti con legge statale o regionale;
  - b)** addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;
  - c)** trasferimenti regionali ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;
  - d)** trasferimenti erariali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997;
  - e)** trasferimenti dell'Unione europea;
  - f)** altre entrate.

**5.** I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

**5 bis.** I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.

(1)(2)(4)

**5 ter.** Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

(3)

Note:

**1** Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 24/2016

**2** Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 44/2017

**3** Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 44/2017

**4** Comma 5 bis interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018